



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA MANUTENZIONE DEI FONDI

Tresa, 23 giugno 2023

Il Municipio di Tresa, richiamati

- l'art. 9 cpv. 4 della Legge organica comunale (LOC);
- l'art. 40 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC);
- l'art. 134 e l'art. 135 del Regolamento comunale del Comune di Tresa;

adotta:

Art. 1 – Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, di preservare il decoro nelle aree urbane, di contenere l'avanzata del bosco nelle superfici ancora libere in zona agricola, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Art. 2 – Campo di attività

Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale.

Art. 3 – Obbligo di manutenzione terreni in zona edificabile

¹Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.

²Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.

³I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione.

⁴Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.

Art. 4 – Obbligo di manutenzione terreni in zona agricola

Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticimento).

Art. 5 – Alberature

¹Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.

²Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario.



³Per la cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale; esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora ciò sia ritenuto necessario.

Art. 6 – Piante invasive, neofite

¹La presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche) deve essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale.

²Le piante di cui al cpv. 1 devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.

Art. 7 – Controlli e sanzioni

¹Il Municipio procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto infruttuoso il quale procede all'esecuzione d'ufficio a loro spese, sulla base delle seguenti tariffe:

Operaio comunale con attrezzi CHF 60.--/ ora

supplementi:

uso del trattore CHF 30.--/ ora

uso motosega CHF 25.--/ ora

uso tosaerba, tagliasiepe, decespugliatore CHF 20.--/ ora

²In caso di esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte private viene rifatturato il costo effettivo.

³Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 LE, 145 e segg. LOC

Art. 8 – Entrata in vigore

¹La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione previsto dall'art. 192 LOC ed abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

²Contro la presente ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione, secondo gli articoli 208 e seguenti della LOC.

Per il Municipio di Tresa

Il Sindaco
Piero Marchesi



La Segretaria
Myriam Mauri

Approvata con risoluzione Municipale no. 588/2023 del 19.06.2023

Pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 23.06.2023